



COMUNE DI CUREGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE

Regolamento comunale per la distribuzione di acqua
potabile
(RAP)

Regolamento acqua potabile RAP

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI..... | 6 |
| Abbonato..... | 6 |
| Titolare dell'allacciamento | 6 |
| Utente | 6 |
| Acqua potabile | 6 |
| Acqua industriale..... | 6 |
| Servizio | 6 |
| Comune | 6 |
| Condotte principali..... | 6 |
| Condotte di distribuzione | 6 |
| Condotte di allacciamento | 6 |
| Dorsale..... | 6 |
| Installazione interna | 6 |
| Contatore | 6 |
| Idrante..... | 6 |
| SSIGA..... | 6 |
| Rivenditore..... | 6 |
| CAPITOLO 2 - BASI LEGALI | 7 |
| Leggi e ordinanze..... | 7 |
| Direttive della SSIGA..... | 7 |
| CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI GENERALI | 7 |
| Art. 1 Scopo e campo di applicazione..... | 7 |
| Art. 2 Basi giuridiche..... | 7 |
| Art. 3 Competenze del Consiglio comunale | 7 |
| Art. 4 Competenze del Municipio | 8 |
| Art. 5 Proventi..... | 8 |
| Art. 6 Zona di distribuzione | 8 |
| Art. 7 Compiti del Comune..... | 8 |
| CAPITOLO 4 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE..... | 9 |
| Art. 8 Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico) | 9 |
| Art. 9 Rete di distribuzione..... | 9 |
| Art. 10 Condotte principali..... | 9 |
| Art. 11 Condotte di distribuzione | 9 |
| Art. 12 Costruzione | 9 |
| Art. 13 Idranti..... | 9 |
| Art. 14 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche | 9 |
| Art. 15 Messa a terra | 10 |
| CAPITOLO 5 - ALLACCIAMENTI | 10 |
| Art. 16 Domanda di allacciamento | 10 |

| | | |
|--|--|----|
| Art. 17 | Rifiuto di allacciamento | 10 |
| Art. 18 | Tracciato e caratteristiche | 10 |
| Art. 19 | Condizioni tecniche | 10 |
| Art. 20 | Utilizzazione di proprietà privata..... | 10 |
| Art. 21 | Realizzazione delle condotte di allacciamento..... | 11 |
| Art. 22 | Proprietà dell'allacciamento e dorsale | 11 |
| Art. 23 | Sostituzione allacciamento e dorsale..... | 11 |
| Art. 24 | Manutenzione e allacciamento dorsale..... | 11 |
| Art. 25 | Modalità di intervento | 12 |
| Art. 26 | Messa fuori servizio..... | 12 |
| CAPITOLO 6 – INSTALLAZIONI INTERNE | | 12 |
| Art. 27 | Esecuzione..... | 12 |
| Art. 28 | Prescrizioni tecniche | 12 |
| Art. 29 | Collaudo | 12 |
| Art. 30 | Obblighi del titolare dell'allacciamento..... | 13 |
| Art. 31 | Pericolo di gelo..... | 13 |
| Art. 32 | Dovere di informazione | 13 |
| Art. 33 | Controlli..... | 13 |
| Art. 34 | Responsabilità..... | 13 |
| Art. 35 | Impianti di trattamento dell'acqua potabile..... | 13 |
| CAPITOLO 7 – FORNITURA DELL'ACQUA | | 14 |
| Art. 36 | Principi | 14 |
| Art. 37 | Obbligo di prelievo..... | 14 |
| Art. 38 | Limitazione della fornitura..... | 14 |
| Art. 39 | Esclusione di responsabilità | 14 |
| Art. 40 | Divieto di cessione dell'acqua | 15 |
| Art. 41 | Prelievo abusivo..... | 15 |
| Art. 42 | Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri..... | 15 |
| Art. 43 | Fornitura dell'acqua a Enti pubblici..... | 15 |
| Art. 44 | Disdetta dell'abbonamento | 15 |
| Art. 45 | Ripristino dell'abbonamento | 15 |
| Art. 46 | Limitazione di portata per installazioni speciali | 15 |
| Art. 47 | Piscine e fontane..... | 16 |
| Art. 48 | Prelievi di punta anomali e forniture speciali soggette ad autorizzazione..... | 16 |
| Art. 49 | Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie | 16 |
| CAPITOLO 8 – APPARECCHI DI MISURA..... | | 16 |
| Art. 50 | Misura e lettura | 16 |
| Art. 51 | Proprietà e manutenzione | 16 |
| Art. 52 | Ubicazione | 16 |
| Art. 53 | Responsabilità..... | 16 |

| | | |
|---|---|----|
| Art. 54 | Prescrizioni tecniche | 17 |
| Art. 55 | Contestazioni | 17 |
| Art. 56 | Disfunzioni..... | 17 |
| Art. 57 | Sotto-contatori..... | 17 |
| CAPITOLO 9 - FINANZIAMENTO..... | | 17 |
| Art. 58 | Autonomia finanziaria..... | 17 |
| Art. 59 | Determinazione delle tasse | 17 |
| Art. 60 | Spese per le condotte principali e di distribuzione | 17 |
| CAPITOLO 10 – COSTI ALLACCIAMENTO | | 18 |
| Art. 61 | Allacciamento..... | 18 |
| Art. 62 | Casistica e criteri di calcolo | 18 |
| Art. 63 | Limiti minimi e massimi..... | 18 |
| Art. 64 | Costi di posa | 18 |
| Art. 65 | Spese di collaudo | 18 |
| Art. 66 | Costi di realizzazione | 18 |
| Art. 67 | Altri costi | 18 |
| Art. 68 | Costi della dorsale..... | 19 |
| CAPITOLO 11 - TASSE..... | | 19 |
| Art. 69 | Tassa di utilizzazione | 19 |
| Art. 70 | Fatturazione e acconti per costi di fornitura | 20 |
| Art. 71 | Incasso ed esecuzione..... | 20 |
| CAPITOLO 12 – MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE | | 20 |
| Art. 72 | Contravvenzioni | 20 |
| Art. 73 | Contestazioni e procedure..... | 20 |
| CAPITOLO 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | | 20 |
| Art. 74 | Entrata in vigore | 20 |

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI

| | |
|------------------------------------|--|
| Abbonato | Colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente. |
| Titolare dell'allacciamento | Proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo. |
| Utente | Consumatore finale. |
| Acqua potabile | Acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e relative ordinanze. |
| Acqua industriale | Acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile. |
| Servizio | Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune. |
| Comune | Comune di Cureglia. |
| Condotte principali | Condotte che alimentano le condotte di distribuzione. |
| Condotte di distribuzione | Condotte posate all'interno della zona da servire di regola su suolo pubblico, e a ciò sono raccordate le condotte di allacciamento. |
| Condotte di allacciamento | Raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione, eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale. |
| Dorsale | Parte comune di un allacciamento che serve più stabili. |
| Installazione interna | Parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione. |
| Contatore | Strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato. |
| Idrante | Organo di erogazione dell'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio. |
| SSIGA | Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque. |
| Rivenditore | Ente pubblico o azienda di distribuzione che provvede alla rivendita d'acqua. |

CAPITOLO 2 - BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
- ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
- ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD);
- ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti;
- legge federale sulla protezione delle acque (LPAc);
- ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc);
- legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri).

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3);
- protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva (W3) (W/TPW 126);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio condotte d'acqua potabile (W4);
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12).

CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 2 Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno diritto di ricevere, su richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 3 Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale:

¹adotta il Regolamento per la gestione e fornitura dell'acqua potabile, lo abroga, lo modifica o ne sospende l'applicazione;

²approva le tariffe e le tasse;

³esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del servizio;

⁴decide l'esecuzione delle infrastrutture del servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;

⁵autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 4 Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del servizio.

Inoltre:

¹propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;

²allestisce il regolamento per la gestione e la fornitura dell'acqua potabile e le sue eventuali modifiche da sottoporre per approvazione al Consiglio comunale;

³stabilisce tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;

⁴può emanare direttive per gli installatori concessionari;

⁵nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento dei dipendenti del Comune;

⁶delibera in tema di commesse pubbliche;

⁷sottoscrive i contratti d'abbonamento;

⁸approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;

⁹approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;

¹⁰dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;

¹¹si occupa dei rilievi delle condotte comprese quelle dei privati.

Art. 5 Proventi

Il Servizio deve finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso e deve rispettare il principio dell'equilibrio finanziario ai sensi dell'art. 13 RGFCC. A tale scopo il Comune costituisce un apposito fondo dal capitale proprio.

Art. 6 Zona di distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore;

²al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico);

³nel resto del Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 7 Compiti del Comune

¹Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'art. 6, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie.

²Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴Il Comune provvede in particolare a:

- assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;

- informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non risultasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati i casi di cui agli artt. 41 e 43).

⁵Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

CAPITOLO 4 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 8 Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 9 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 10 Condotte principali

¹Il Comune stabilisce le caratteristiche, i tracciamenti e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

³Di regola dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 11 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 9.

Art. 12 Costruzione

¹Il Comune stabilisce le caratteristiche, i tracciamenti e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Art. 13 Idranti

Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

¹definisce la rete di idranti;

²finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;

³assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Art. 14 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri;

²il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune;

³è obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione;

⁴prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 72.

Art. 15 Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.);

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

CAPITOLO 5 - ALLACCIAMENTI

Art. 16 Domanda di allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti, devono essere richieste per iscritto al Comune;

²il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17 Rifiuto di allacciamento

¹Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

²I costi derivanti della messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 18 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabilite dal Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 19 Condizioni tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento;

²in casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale;

³in casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti;

⁴ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 20 Utilizzazione di proprietà privata

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice civile svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario del fondo) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1.50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), compiti del proprietario dell'immobile da allacciare:

- la richiesta della relativa servitù di carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere necessarie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù;

⁶restano riservati gli articoli 676, 691 693 e 742 del CCS.

Art. 21 Realizzazione delle condotte di allacciamento

¹Il proprietario del fondo deve fare eseguire l'allacciamento da installatori concessionari autorizzati dal Comune, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

²L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegare l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lui autorizzati.

Art. 22 Proprietà dell'allacciamento e dorsale

¹Tutta la condotta di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale come la parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

²la dorsale è di proprietà dei privati.

Art. 23 Sostituzione allacciamento e dorsale

¹Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- limitata capacità di trasporto;
- non conformità alle vigenti normative;
- vetustà dell'allacciamento;
- ripetute perdite d'acqua;
- altri motivi di ordine tecnico;

²i costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati dal capitolo Costi di allacciamento.

Art. 24 Manutenzione e allacciamento dorsale

¹Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:

- limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- non conformità alle vigenti normative;
- ripetute perdite d'acqua;
- altri motivi di ordine tecnico;

²le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato dal capitolo Costi di allacciamento.

Art. 25 Modalità di intervento

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalate al Comune;

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza;

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 26 Messa fuori servizio

Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione all'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto dal capitolo Costi di allacciamento:

¹nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;

²per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;

³in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

CAPITOLO 6 – INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 27 Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²i relativi lavori devono essere eseguiti da installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

³i relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 28 Prescrizioni tecniche

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una posa futura.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura d'acqua. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 29 Collaudo

¹Il Comune o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore;

⁴Le spese di collaudo sono definite al capitolo Costi di allacciamento.

Art. 30 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 31 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori servizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 39, cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 32 Dovere di informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture comunali.

³Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 33 Controlli

¹Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli;

²nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli;

³qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze vitali.

Art. 34 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 35 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune;

²sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

³essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

CAPITOLO 7 – FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 36 Principi

¹La fornitura dell'acqua avviene, di regola, dopo la posa del contatore;

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione;

⁴qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione;

⁵Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari;

⁶Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 37 Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di terminate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentare da acquedotti privati.

Art. 38 Limitazione della fornitura

¹Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- eventi atmosferici straordinari;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- qualità d'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda;

²il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 39 Esclusione di responsabilità

¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati dall'art. 38 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 40 Divieto di cessione dell'acqua

¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune;

²fanno eccezione la fornitura a rivenditori autorizzati.

Art. 41 Prelievo abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune;

sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- posando derivazioni prima del contatore;
- azionando saracinesche d'arresto piombate;
- utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

²Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste dall'arti. 72 e seguenti.

³È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 42 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune.

²Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti-ritorno e contatore. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 43 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 69.

Art. 44 Disdetta dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.

²I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura, di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 45 Ripristino dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con almeno tre giorni lavorativi di preavviso.

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 46 Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 47 Piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca di cui volume supera i 10 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua e rispettare le direttive della SSIGA.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e delle fontane.

Art. 48 Prelievi di punta anomali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 47, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, la quale regola gli aspetti tecnici e le condizioni tariffali.

Art. 49 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹L'utilizzo delle acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune;

³la rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite impiego di segni indicativi.

CAPITOLO 8 – APPARECCHI DI MISURA

Art. 50 Misura e lettura

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.

²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicare i dati rilevati al Comune.

³Il Comune è autorizzato a utilizzare contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di lettura dei dati di consumo. I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dal Comune in remoto in ogni momento. Il Comune è autorizzato a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati.

Art. 51 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 52 Ubicazione

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

³Per terreni agricoli senza fabbricato, è richiesta la costruzione di una camera per il contatore all'inizio della proprietà, subito dopo l'allacciamento. L'ubicazione è concordata tra il Comune e il titolare dell'allacciamento.

Art. 53 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un

aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 54 Prescrizioni tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.

Art. 55 Contestazioni

¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiedere la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 56 Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente ai tre anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 57 Sotto-contatori

L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere rispettate le prescrizioni tecniche.

CAPITOLO 9 - FINANZIAMENTO

Art. 58 Autonomia finanziaria

¹Il servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento del servizio è assicurato da:

- tasse di allacciamento;
- tasse di utilizzazione;
- fatturazione di forniture speciali;
- sussidi ufficiali;
- altre partecipazioni di terzi;
- contributi di miglioria;

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio, di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 59 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 60 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

CAPITOLO 10 – COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 61 Allacciamento

¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- la tassa di allacciamento;
- i costi di posa delle condotte con i relativi rilievi nella planimetria ufficiale;
- le spese di collaudo.

² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 62 Casistica e criteri di calcolo

¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzioni già esistenti:

- ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

² La tassa di allacciamento è calcolata in base all'art. 63

Art. 63 Limiti minimi e massimi

¹ L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 63, cpv. 2;

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|----|---------------------------|
| ² | Sul costo di costruzione preventivato | 5% | a valere quale acconto |
| | Sulla base della stima definitiva | 5% | a valere quale conguaglio |

³ Eventuali cambiamenti dello scopo dell'allacciamento sono soggetti al pagamento della differenza fra le vecchie e la nuova condizione.

⁴ Gli importi di cui sopra sono comprensivi di IVA.

Art. 64 Costi di posa

¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 65 Spese di collaudo

Le spese di collaudo sono comprese nella tassa di allacciamento.

Art. 66 Costi di realizzazione

¹ Il concessionario autorizzato dal Comune allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzioni.

² A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune provvede all'autorizzazione per l'esecuzione dell'allacciamento.

Art. 67 Altri costi

¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento e disdetta dell'abbonamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.

² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico del titolare degli allacciamenti secondo le modalità dell'art. 68 e seguenti, fatta riserva per la tassa di allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 68 Costi della dorsale

¹I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

²Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico del titolare degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³Per i titolari già allacciati in precedenza, viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

CAPITOLO 11 - TASSE

Art. 69 Tassa di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e una tassa di consumo (tabelle A e B)
- tassa per il noleggio del contatore (tabella C).

²Le tasse di cui al precedente capoverso sono definite dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle;

³Gli importi sottoelencati sono comprensivi d'IVA.

⁴L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: tassa base annua, consumo misurato tramite contatore

| Tariffa | Minimo | Massimo |
|------------|------------|------------|
| Tassa base | CHF 80. -- | CHF 150.-- |

Tabella B: tassa di consumo, al mc, consumo registrato tramite contatore

| | Minimo | Massimo |
|------------------------|----------|-----------|
| Consumo fino a 100 m3 | CHF 0.75 | CHF 1.-- |
| Consumo oltre i 100 m3 | CHF 1.-- | CHF 2. -- |

Tabella C: tassa di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà del Comune e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue. Dove necessario viene applicata la pro-rata:

| | Minimo | |
|--------|------------|------------|
| 3/4" | CHF 20. -- | CHF 30. -- |
| 1" | CHF 25. -- | CHF 35. -- |
| 1 1/4" | CHF 30.-- | CHF 40.-- |
| 1 1/2" | CHF 40. -- | CHF 50. -- |
| 2" | CHF 75. -- | CHF 85. -- |
| 3" | CHF 80. -- | CHF 90. -- |

Art. 70 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato una volta all'anno.

² Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati.

Art. 71 Incasso ed esecuzione

¹ Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

² Il Comune ha diritto di limitare o sospendere la fornitura d'acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita l'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali;

³ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati.

CAPITOLO 12 – MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 72 Contravvenzioni

¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di CHF 10'000. --, secondo l'art. 145, cpv 2 della Legge Organica comunale.

² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

³ Il Comune, in casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 73 Contestazioni e procedure

¹ Contro le decisioni del servizio è data facoltà di reclamo per iscritto al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

³ Resta riservato il giudizio della SSIGA per contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

CAPITOLO 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali e, quale conseguenza, il precedente Regolamento dell'azienda acqua potabile di Cureglia, approvato dal Consiglio di Stato il 22 aprile 1974, sarà abrogato.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUREGLIA
Il Presidente Il segretario

Approvato dal Municipio con risoluzione 55/10.01.2023

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15.04.2025

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 25.08.2025